

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE ONERATA DEL  
COMPLESSO DEI BENI COSTITUENTI IL CENTRO DEL FONDO E  
L'ANNESSO ESERCIZIO RURALE-DI MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO**

\*\* -- \*\* -- \*\*

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 126 dd. 25.11.2008 la Giunta comunale ha istituito presso gli edifici esistenti un pubblico "esercizio rurale" di cui all'art. 32 della L.P. del 15 maggio 2002, n. 7, particolare tipologia di esercizio turistico che abbraccia le esigenze di redditività di impresa con quelle di valorizzazione e miglioramento ambientale; -----

- con successiva deliberazione n. 136 dd. 31.12.2008 la stessa Giunta comunale ha definito gli interventi di manutenzione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 11, del D.P.G.P. 25.09.2003, n. 28-149/Leg, recante il regolamento di attuazione della citata L.P. n. 7 del 2002, anch'essi contenuti in apposito e separato schema di convenzione di durata almeno decennale, da stipularsi con il soggetto gestore e destinato a dare attuazione al suddetto esercizio rurale; -----

- con deliberazioni nn. 31 e 32 dd. 30.11.2011 il Consiglio comunale ha, tra l'altro, disposto la sospensione del vincolo di uso civico iscritto a carico degli edifici in p.ed. 558 ai fini della loro descritta destinazione a pubblico esercizio rurale, demandando peraltro alla Giunta comunale, che vi ha provveduto con deliberazione n. 116 dd. 12.11.2012, di stabilire le esatte condizioni della concessione degli stessi alla Turismo Lavarone S.p.a., la durata, i termini e le modalità della disposta sospensione; -----

- in forza della predetta deliberazione n. 31 dd. 30 novembre 2011 e degli atti

successivamente adottati in sua attuazione, il Comune di Lavarone ha affidato la gestione del complesso dei beni costituenti il compendio in oggetto alla società Turismo Lavarone s.r.l., stipulando la relativa convenzione di concessione n. 1041 dd. 10 dicembre 2012, che perverrà a definitiva scadenza il giorno 30 settembre 2023; -----

- con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 dd. 30.11.2016 e della Giunta comunale n. 138 dd. 27.12.2016, il Comune di Lavarone ha disposto l'affidamento in autotutela amministrativa alla Società SO.RI. S.a.s. di Osele Massimo e C., con sede in Lavarone, Viale Dolomiti, 106, la gestione del compendio di Millegrobbe alle condizioni di cui allo schema di Atto integrativo alla concessione n. 1041 del 2012, allegato al provvedimento da ultimo citato; -----

- con atto pubblico di concessione Rep./AP 1058 del 7 febbraio 2017 si è stipulato tra le parti suddette il contratto contenente la disciplina integrativa del rapporto di concessione con il soggetto gestore individuato con le deliberazioni appena richiamate, secondo le modalità e i contenuti ivi indicati quali condizioni essenziali per la prosecuzione della gestione dell'intero complesso immobiliare e per la conduzione dell'esercizio rurale parte integrante del compendio medesimo, anche in considerazione della necessità di garantire continuità e convenienza nella gestione di un bene appartenente al civico patrimonio, sede di esercizi pubblici e di attività sportive in regime di servizio pubblico, ferma la scadenza originaria del rapporto contrattuale al 30 settembre 2023. -----

- con deliberazione n. 41 del 5 maggio 2022 la Giunta comunale ha disposto la revoca parziale dalla suddetta convenzione, al solo fine di interrompere la

detenzione del Centro del Fondo e dei servizi accessori, procedere alla sua consegna anticipata e consentire al nuovo concessionario di presentare istanza di contributo provinciale, ai sensi della L.P. 15 novembre 1988, n. 35, e dei criteri di attuazione approvati con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 336 del 02.03.2018, per l'adempimento all'onere particolare di cui alla presente convenzione ed alle condizioni in essa previste; -----

- infine, con analoga deliberazione n. \_\_\_\_\_ del 14 luglio 2022, la Giunta comunale ha dato approvazione al presente capitolato d'oneri per la concessione onerata del complesso dei beni costituenti il Centro del Fondo e l'annesso Esercizio Rurale di Malga Millegrobbe di Sotto, di cui all'articolato che segue. -----

#### **Art. 1 - Premessa**

Le parti convengono che le precedenti premesse costituiscono parte integrante della presente concessione di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Lavarone, costituiti dalla p.ed. 558 e dalle annesse aree catastalmente individuate nelle pp.ff. 5705, 5709/1 e /2, e 5717/1 in C.C. Lavarone, soggetti al vincolo di uso civico. -----

#### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

Il Comune di Lavarone, di seguito denominato anche "Comune" o "concedente", conferisce a titolo di concessione di bene pubblico a \_\_\_\_\_ di seguito denominato anche "concessionario", che per l'effetto accetta e ne assume la gestione, i predetti immobili costituenti il compendio denominato "Centro del Fondo ed annesso Esercizio Rurale di Malga Millegrobbe di Sotto", e segnatamente: -----

1. l'area delle piste da fondo: i percorsi destinati alla battitura della neve per

il transito con gli sci, individuati a mezzo di planimetrie descrittive di percorsi regolarmente autorizzati dal Comune e, ove reso obbligatorio dalla normativa vigente in materia, dalle Autorità amministrative competenti all'omologazione delle piste alla pratica sportiva, e le relative aree di pertinenza e sicurezza; -----

2. gli edifici costituenti l'ex malga Millegrobbe di Sotto, da adibirsi ad esercizio rurale dotato di posto di ristoro (bar, ristorante, cucina e servizi) e spazi destinati alla ricettività (stanze, sala ad uso collettivo, servizi) con i relativi elementi di arredo completo, come risultano alla data del rilascio del precedente concessionario e dal relativo atto di inventario redatto congiuntamente con quest'ultimo; -----

3. i locali destinati a centro servizi sportivi e wellness, noleggio e riparazioni sci, spogliatoi, ricovero attrezzature, altri spazi accessori e tecnici. Anche per questi si procederà all'inventario di cui al numero precedente; -----

4. l'insieme dei beni costituenti l'impianto di innevamento artificiale e costituiti da vasca di accumulo, tubazioni per circa Km. 1,5 con annessi pozzetti di ispezioni e manovra e n° 2 generatori di neve TechnoAlpin, anch'essi oggetto dell'inventario di cui ai numeri precedenti, nonché il bacino di innevamento e i relativi impianti di servizio realizzati ai sensi dell'art. 4; -----

5. il piazzale di accesso, sosta camper e parcheggio annesso all'area di Millegrobbe, con le relative attrezzature adibite al controllo automatizzato a barriere. -----

### **ART 3 - Durata e canone della concessione**

La durata della presente concessione è stabilita in anni 13 (tredici) decorrenti

dal 1<sup>o</sup> ottobre 2023 e pertanto sino al 30 settembre 2036. Alla scadenza naturale la concessione dovrà formare oggetto di nuovo affidamento. Tuttavia, agli effetti della concessione dell'area destinata alle piste da fondo di cui all'art. 2, punto 1, dei locali di cui al punto 3 destinati alle attività sportive, dell'insieme dei beni di cui al punto 4 e della relativa gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) ad f), l'aggiudicazione definitiva del presente contratto costituisce termine iniziale della concessione medesima ai fini dell'anticipato adempimento dell'onere di cui all'art. 4 e titolo per l'intestazione all'aggiudicatario dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle piste per la pratica del fondo.-----

La durata contrattuale di cui al comma 1 si intende inoltre prorogata di ulteriori 4 anni, quindi fino al termine del 30 settembre 2040, nel solo caso in cui l'adempimento all'onere di cui al successivo art. 4 avvenga senza avvalimento di alcuna contribuzione pubblica in misura prevalente sulla spesa sostenuta. -----

Quale corrispettivo della concessione è convenuto il pagamento della somma annua di € \_\_\_\_\_ dal 01.10.2023, da versarsi in due rate entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno. L'ammontare del canone annuo è soggetto all'aggiornamento annuale sulla base dell'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT a far tempo dalla terza annualità contrattuale compresa, nonché all'eventuale rettifica dell'importo nominale in adempimento di quanto disposto all'art. 4. -----

#### **ART. 4 – Onere particolare della concessione**

Il concessionario si obbliga a realizzare a proprie cura e spese, per conto del Comune di Lavarone e per la destinazione al patrimonio di quest'ultimo alla

scadenza della concessione, un'opera pubblica volta alla realizzazione di un bacino di innevamento artificiale nell'area pascoliva sottostante al compendio edificato di Malga Millegrobbe, secondo gli elaborati progettuali preliminari forniti dal Comune concedente e sotto la direzione e collaudo dei lavori disposta da quest'ultimo, a spese del concessionario. -----

Tali elaborati dovranno essere redatti in modalità idonee alla presentazione della domanda per l'ammissione a contribuzione provinciale ai sensi della L.P. 15 novembre 1988, n. 35, e dei criteri di attuazione approvati con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 336 del 02.03.2018. -----

Costituiscono altresì oneri del concessionario la redazione del progetto definitivo dell'opera, l'ottenimento dei pareri e nulla-osta previsti dalla normativa vigente e la redazione del progetto esecutivo della stessa, da sottoporsi all'approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Lavarone.

Ove il pieno adempimento dell'onere particolare di cui al presente articolo avvenga entro il termine di cui all'art. 10, comma 4, il concessionario ha diritto di detrarre dal canone di concessione, a decorrere dall'annualità successiva a quella di ultimazione dell'opera regolarmente collaudata, una somma annua pari ad € 5.000,00 a parziale abbattimento del costo di costruzione della stessa. -----

Ove l'onere di cui al presente articolo non possa essere assolto per causa non imputabile al concessionario ed essa intervenga entro la terza annualità contrattuale, le parti potranno risolvere il contratto o ricondurne l'equità per aumento del canone contrattuale annuale di ulteriori € 5.000,00. Ove tale causa intervenga successivamente a tale termine, il contratto non potrà essere risolto, applicandosi unicamente la predetta riconduzione ad equità. --

## **ART. 5 - Compiti generali del concessionario e garanzie obbligatorie**

Il concessionario informerà la gestione del compendio immobiliare di Millegrobbe a correnti criteri di professionalità e imprenditorialità adeguatamente contemporati con il rilevante interesse generale che la predetta struttura riveste per l'economia turistica dell'Altipiano. -----  
A tal fine lo stesso dovrà mantenere e sviluppare l'inderogabile destinazione impressa ai beni concessi, sia a quelli prevalentemente organizzati per l'esercizio delle attività sportive invernali, che a quelli destinati ad esercizio pubblico facenti parte integrante ed accessoria dell'esercizio rurale di cui all'art. 32 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7, la cui specifica disciplina è contenuta negli artt. 7 e 8 della presente convenzione. -----

Il concessionario si obbliga a gestire in modo unitario e coordinato tutti i beni concessi. A tal fine la stessa potrà subconcedere a terzi parte degli immobili o aziende di cui all'art. 2, previo consenso espresso dall'Amministrazione comunale sulle condizioni proposte per la subconcessione e comunque nel rigoroso rispetto delle normative in materia, rimanendo fin d'ora in capo esclusivo al concessionario ogni relativo onere. --

In ogni caso è compito della stessa designare una persona adeguatamente qualificata, il cui nominativo è comunicato tempestivamente al Comune, al quale dovranno essere affidati la direzione, il coordinamento e la responsabilità dell'intera gestione del compendio immobiliare oggetto della presente concessione. -----

Sono a generale carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni concessi nonché quelli di manutenzione ordinaria, riparazione, lieve modifica e miglioria da apportarsi agli impianti a servizio dei

medesimi per conservarli in stato di piena efficienza e funzionalità. -----

Rimane inoltre a carico e spesa del concessionario il rispetto di tutti gli adempimenti normativi inerenti alle utenze e ai servizi necessari per la gestione dei beni concessi. -----

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente concessione, il concessionario si obbliga a stipulare idonea polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni arrecati a persone o cose, nonché polizza per danni da incendio, furto e danneggiamenti da terzi e a depositarne in Comune i relativi contratti. -----

#### **ART. 6 - Clausole particolari per la gestione del Centro Fondo e Servizi**

Il concessionario, a far data dall'aggiudicazione definitiva del presente contratto, è altresì obbligato in particolare, per la gestione del compendio destinato a centro per lo sci da fondo e servizi di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'articolo 2: -----

a) a garantire, compatibilmente con le condizioni climatiche, l'apertura del Centro Fondo per tutta la durata della stagione invernale, in date di apertura e chiusura concordate con l'Amministrazione comunale, dotandosi autonomamente dei mezzi e delle attrezzature adeguate ad un corretto ed efficiente approntamento ed un'efficace gestione delle piste per lo sci da fondo invernale. -----

b) alla puntuale applicazione delle tariffe di ingresso, da concordarsi annualmente con l'Amministrazione comunale tenuto conto di quelle praticate da altri centri simili e di eventuali agevolazioni per i residenti, scuole, sci club, convenzioni turistiche, ecc. -----

c) alla manutenzione e segnaletica delle piste in modo da renderle idonee

alla rispettiva pratica sportiva, nell'osservanza delle disposizioni normative in materia, nonché a mantenere la pulizia dei tracciati e dell'intorno ambientale generale. -----

d) a garantire la sicurezza delle piste e l'eventuale soccorso a persone infortunate. -----

e) a promuovere ed organizzare direttamente eventi sportivi anche agonistici, ed in generale ogni manifestazione sportiva e ricreativa che possa incrementare redditività ed attrattività al compendio immobiliare di Millegrobbe. -----

f) a garantire ogni manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti accessori realizzati o acquisiti dal Comune alla dotazione del Centro Fondo Millegrobbe, individuati nell'inventario che verrà formato alla consegna dei beni stessi. -----

g) a prestare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del realizzando bacino multifunzionale e per l'innevamento di cui all'art. 4, garantendone efficienza e buon funzionamento per tutta la durata contrattuale ed ai fini della consegna al patrimonio comunale al termine della concessione;

h) a concordare con il Comune, prima della rispettiva messa in esercizio annuale, le specifiche modalità della gestione degli spazi destinati a wellness, nel rispetto dell'obbligo di apertura non esclusivamente stagionale degli esercizi e dei servizi aperti al pubblico, comunicando allo stesso le tariffe di ingresso che intende applicare, tra le quali devono inderogabilmente essere previste idonee agevolazioni per i residenti di Lavarone che intendano accedervi. -----

## **Art. 7 – Clausole particolari per la gestione dell'esercizio rurale**

Il concessionario è altresì obbligato in particolare, per la gestione del compendio degli edifici costituenti l'ex malga Millegrobbe di Sotto di cui al punto 2 dell'articolo 2:

- a) a garantire l'apertura annuale dell'esercizio pubblico, secondo periodi di apertura e nel rispetto di orari concordati con l'Amministrazione comunale.
- b) a prestare il servizio ricettivo per almeno 8 ore su 24, di pulizia degli spazi destinati alla ricettività una volta al giorno, di cambio biancheria da bagno, camera e cucina ogni cambio di cliente e in ogni caso almeno due volte in settimana.
- c) ad eseguire gli interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'esercizio di cui ai seguenti commi del presente articolo ed ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 7 del 2002.
- d) a promuovere ed organizzare, a beneficio del pubblico, attività didattiche e dimostrative della produzione e della lavorazione del latte ed in generale della pratica rurale, in collaborazione con il concessionario della Malga Millegrobbe di Sopra nel periodo di monticazione della medesima, nonché a contrattare con lo stesso specifiche modalità di partecipazione agevolata degli ospiti dell'esercizio rurale nelle attività di conduzione della malga.
- e) a conservare o trasferire alla titolarità dell'esercizio rurale, per tutta la durata della concessione e nel rispetto della disciplina provinciale in materia di pubblici esercizi, il marchio "Osteria Tipica Trentina", come prescritto dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 38, comma 3, della

legge provinciale n. 7 del 2002, tenutasi in data 19 febbraio 2009 per l'espressione del parere obbligatorio in ordine al rilascio di licenza di esercizio rurale.

Sono definiti pertinenze gli spazi immediatamente circostanti il complesso edificato costituente la Malga Millegrobbe di Sotto, naturalmente destinati al godimento dei visitatori dello stesso e stabilmente esclusi dal pascolo del bestiame o dalle attività dello sci da fondo invernale, nonché il piazzale di accesso e sosta al predetto complesso edificato.

Per quanto concerne le pertinenze di cui al comma che precede, l'obbligo di manutenzione comprende la pulizia costante delle canalette di sgrondo delle acque meteoriche ed il ripianamento delle buche con materiale idoneo.

#### **Art. 8 – Vigilanza speciale sulla gestione dell'esercizio rurale**

Al Comune compete la vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi del gestore di cui all'articolo che precede. -----

Ove lo stesso ravvisi una significativa violazione anche episodica degli obblighi medesimi, comunicherà nelle forme più opportune in relazione alle circostanze riscontrate la necessità di eseguire le prestazioni inadempite, indicandone altresì le esatte modalità e tempi di esecuzione. -----

Nel caso in cui ai predetti richiami non segua uno spontaneo e tempestivo adempimento, il Comune, previa intimazione ad adempiere entro un congruo termine, potrà provvedere direttamente o avvalendosi di imprese abilitate all'esecuzione delle prestazioni necessarie, con pieno addebito al gestore delle spese in tal modo sostenute. -----

Ove il comportamento inadempiente del gestore si configuri grave, reiterato e immotivatamente persistente, che abbia comunque comportato l'invio di

almeno due intimazioni il Comune potrà, previo parere della Conferenza di Servizi di cui all'art. 38, comma 3, della citata L.P. 7/2002, disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rurale originariamente concessa. -----

**Art. 9 – Clausole particolari per la gestione dell'area di accesso e sosta**

Il concessionario è altresì obbligato in particolare, per la gestione del piazzale di accesso, sosta camper e parcheggio sull'area di Millegrobbe di cui al punto 5 dell'articolo 2: -----

a) a garantire l'apertura annuale dell'area, sia con controllo dell'accesso, sia con uso libero, con l'osservanza degli obblighi generali di manutenzione di cui all'art. 5. -----

b) al rispetto della "Disciplina generale del servizio pubblico di ospitalità a mezzo camper ed autocaravan sul territorio comunale di Lavarone, approvata con deliberazione consiliare n. 47 dd. 2 settembre 2010, e dei provvedimenti approvati dal Comune a modifica o attuazione della medesima. -----

c) il concessionario è altresì obbligato alla gestione delle attrezzature di automazione ivi stabilmente installate al fine di regolamentare l'accesso all'area. A tal fine la stessa si obbliga alla manutenzione delle attrezzature medesime, al controllo degli accessi anche con personale appositamente abilitato alla vigilanza ed all'introito delle relative tariffe.

Compete altresì alla Società la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature allestite dal Comune a servizio dell'area, salvo che gli oneri di manutenzione straordinaria non derivino da atti vandalici, guasti atmosferici o da altre cause non dipendenti dal concessionario. -----

**Art. 10 – Inadempimento e penali**

Il Comune verificherà costantemente il rispetto degli obblighi assunti dal concessionario con la presente convenzione, al fine di garantire il miglioramento dei servizi sportivi e ricreativi offerti presso il compendio immobiliare di Malga Millegrobbe di Sotto, delle caratteristiche dell'esercizio rurale autorizzato e dei servizi di ospitalità ivi prestati e presso l'area di sosta e parcheggio di ingresso all'area di Millegrobbe, in ossequio alle finalità di cui all'art. 1 della citata L.P. n. 7 del 2002. -----

Il Comune si riserva in particolare di vigilare in ogni momento sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente atto, anche in ordine alla corretta applicazione delle tariffe previste per l'ingresso ai servizi pubblici. ---- La violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui alla presente concessione, anche se imputabile a soggetti dallo stesso incaricati o investiti di parte delle responsabilità da esso derivanti, se dovessero configurare grave danno per la gestione e l'immagine del Comune, potranno comportare l'applicazione di una penale nella misura annuale massima del 10% del canone dovuto per l'anno in cui sia contestata la violazione. -----

Per quanto attiene all'onere particolare di cui al precedente art. 4, qualora la progettazione definitiva dell'opera ivi prevista non sia ultimata entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Provinciale n. 26 del 1993, la riduzione del canone annuale di cui all'art. 3, comma 4, potrà applicarsi in ragione della metà; qualora l'opera stessa non venga ultimata entro la terza annualità contrattuale per causa imputabile al concessionario, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con applicazione, in ogni caso, di una penale pari a due annualità del canone contrattuale.

### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

Si dà atto che il concessionario ha costituito, mediante versamento al Servizio Tesoreria del Comune di Lavarone, la cauzione di € 45.000,00 (diconsi Euro quarantacinquemila/00), commisurati ad una annualità presuntiva del canone a base di gara, prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto comprese quelle di adempimento dell'onere contrattuale e del rilascio dell'immobile alla scadenza. Qualora nel corso del rapporto l'Amministrazione comunale, in dipendenza di inadempimenti contrattuali del Concessionario ovvero avvalendosi delle facoltà previste nel presente atto, dovesse azionare la cauzione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune.

La restituzione della cauzione avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte del Concessionario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti, ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza della concessione, previa sottoscrizione del relativo verbale di rilascio.

### **Art. 12 – Revoca**

In caso di grave e reiterata negligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte, che abbia dato luogo ad applicazione di una delle penali previste all'articolo precedente, il Comune potrà unilateralmente revocare la concessione prima della scadenza e a far tempo dall'ultimo mese (rispettivamente marzo o settembre) della stagione invernale o estiva dell'anno in cui la revoca sia contestata, ovvero, se in corso al momento della revoca, dell'anno successivo, fatte comunque salve tutte le azioni previste dalla legge ad ulteriore tutela del Comune. -----

La perdita dei presupposti o delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività rientranti nella concessione può essere causa di revoca della concessione medesima, se non consenta la prosecuzione almeno di parte delle attività autorizzate dal presente contratto e comunque se il concessionario non vi ponga rimedio entro tre mesi dalla perdita di detti presupposti. In questi casi si applica quanto disposto al comma che precede.

#### **Art. 13 – Rinvio**

Per quanto non contemplato dalla presente concessione, vale quanto previsto in materia dalla normativa vigente. -----

#### **Art. 14 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in forma pubblico-amministrativa per gli effetti di legge, sono a carico del concessionario. -----

Agli effetti dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è pari ad € \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto in Lavarone, dietro lettura fatta alle parti ad alta e intelligibile voce dal sottoscritto ufficiale rogante del testo integrale, composto di n. \_\_\_ articoli trascritti in n. \_\_\_ pagine, comprese le firme. -----

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Roberto Orempuller - \_\_\_\_\_